



CODICE CIVILE

Art. 221 c.c.

Locazioni

Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VI — Del matrimonio
Capo	VI — Del regime patrimoniale della famiglia
Sezione	V — Del regime di separazione dei beni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-221-locazioni/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it